



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
Provincia di Torino

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21  
del 05/07/2013

**OGGETTO :**

***ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2013.-***

L'anno duemilatredici addì cinque del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala consiliare del Comune, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori.

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
COPPO Paolo - Presidente	Sì
FERRERO Silvana Domenica - Vice Sindaco	No
GALLO LASSERE Giovanni - Consigliere	Sì
BALAGNA Laura - Consigliere	Sì
RIVA Moreno - Consigliere	Sì
COPPO Massimo - Consigliere	Sì
REINAUDO Eugenio - Consigliere	Sì
BAUSANO Fiorentina - Consigliere	Sì
FALETTI Mario - Consigliere	Sì
LE ROSE Francesco - Consigliere	Sì
ROLANDO MARIOLA Dario - Consigliere	Sì
AIMONE Cesare Gian Lorenzo - Consigliere	No
MOTTO Massimo - Consigliere	Sì
QUENDO Alberto - Consigliere	Sì
PANIER SUFFAT Pietro - Consigliere	Sì
QUERIO Paolo Bartolomeo - Consigliere	Sì
LECHIARA Vincenzo - Consigliere	No
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Mancino Antimina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor COPPO Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) -  
DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2013.-

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la presente proposta il Consigliere Balagna Laura;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente Provvedimento"*;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone quanto segue : *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

DATO ATTO che con l'articolo 10, comma 4-quater, capoverso n.1) lett.b, della legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n.35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'art.1 della Legge n. 228/2012;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 % aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 % aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;

EVIDENZIATO inoltre che l'art 13, comma 10 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata...";

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta, ad aliquota base dello 0,76%, relativa agli immobili accatastati nella categoria D;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 4 comma 1 ter del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44 sono esenti

dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., pareri che vengono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (sig.ri MOTTO Massimo, QUENDO Alberto, PANIER SUFFAT Pietro e QUERIO Paolo), espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 :

- **ALIQUOTA DI BASE 0,76% aumentata dello 0,10% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato quindi 0,86%**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40% e relative pertinenze aumentata dello 0,10% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato quindi 0,50%;**

2) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

3) DI DETERMINARE che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano :

- *all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in*

*istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Comunale sull'imposta;

6) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con voti n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (sig.ri MOTTO Massimo, QUENDO Alberto, PANIER SUFFAT Pietro e QUERIO Paolo), espressi in forma palese.-

In merito alla proposta della presente deliberazione, per quanto di competenza in appresso vengono espressi i pareri richiesti dall'art.49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
SERVIZIO CONTABILE	Favorevole	F.to:Ivana Roncaglione Tet	
SERVIZIO TECNICO	Favorevole	F.to:Dott.ssa Mancino Antimina	

C.C. n. 21/2013

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE f.to COPPO Paolo

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

delibera trasmessa con elenco n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
delibera divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_  
[] dopo il 10^ giorno dalla pubblicazione

Pont Canavese, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Mancino Antimina

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Mancino Antimina